

FOGLIO INFORMATIVO
Numero 1 del 06/04/2022
Relativo al rilascio di "Fideiussioni Dirette a favore di Fornitori di Energia/Gas con FCG"

Sezione I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONFIDI CENTRO NORD Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi

Sede legale: Via B. Festaz, 79 - 11100 Aosta (AO) - Tel. 0165/548588 - Fax 0165/43301

Direzione generale: Via Valfonda, 9/11 - 50123 Firenze - Tel. 055/2707345- Fax 055/281615

E-mail: segreteria@confidicentronord.it

Posta certificata: segreteria@pec.confidicentronord.it

sito internet: www.confidicentronord.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta: 91005400071

Codice Fiscale n. 91005400071 e Partita I.V.A.: 01082000074

Iscrizione nel Registro Regionale degli Enti Cooperativi sezione Mutualità Prevalente al n. A153738

Iscritto ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB al numero 133 - codice meccanografico 19561

SEZIONE I BIS – DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilarsi a cura del soggetto incaricato dell'offerta)

NOME E COGNOME: _____

☐ Dipendente/collaboratore del Confidi Centro Nord

☐ Mediatore finanziario (Iscritto nell'albo) n. _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME DEL CLIENTE) _____

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- il documento "Guida sull'Arbitro Bancario Finanziario"

- tabella "Tassi Effettivi Globali Medi"

- il presente foglio informativo, composto di n. 2 pagine

Luoogo e data, _____ **FIRMA** _____

SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA FIDEIUSSIONE PRESTATA DAL CONFIDI E PRINCIPALI RISCHI DELL'OPERAZIONE

Trattasi di una fideiussione a prima richiesta rilasciata dal Confidi – su richiesta di un cliente – a favore di soggetti fornitori di energia elettrica /gas a garanzia dell'eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo nei confronti dei predetti soggetti relativamente al puntuale adempimento dei piani di rateizzazione concessi per i pagamenti delle forniture energetiche successive al 1° gennaio 2022.

Il cliente deve essere socio del Confidi. Possono essere soci del Confidi soltanto le MPMI (micro/piccole e medie imprese) e i liberi professionisti.

In caso di inadempimento del cliente del Confidi, il beneficiario quale soggetto fornitore di energia/gas può richiedere il rimborso della fideiussione direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del cliente inadempiente.

L'intervento del Confidi si configura nei confronti del cliente come un "credito di firma". Pertanto, il cliente è tenuto a corrispondere al Confidi le spese di istruttoria della richiesta di garanzia, la commissione a copertura delle spese per la gestione nel continuo della garanzia, nonché la commissione a fronte del rischio assunto con la prestazione della garanzia stessa (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi").

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte del beneficiario, nel caso di inadempimento del cliente debitore, e il conseguente rimborso allo stesso beneficiario del valore residuo dei crediti garantiti trasforma i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso il cliente debitore inadempiente. In tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dal cliente inadempiente. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi ai beneficiari e quella di pagamento al Confidi medesimo dei debitori (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi").

Le fideiussioni rilasciate da Confidi Centro Nord Soc. Coop. saranno riassicurate presso il Fondo Centrale di Garanzia (L. 662/96) secondo quanto indicato nelle relative disposizioni operative (www.fondidigaranzia.it) alle quali si fa espresso riferimento anche per quanto riguarda le caratteristiche dei beneficiari finali.

SEZIONE III - PRINCIPALI ONERI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE DA PARTE DEL CONFIDI

1) Spese di istruttoria. Il Cliente deve riconoscere al Confidi le spese per verificare la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti del beneficiario. Tali spese sono pari all' 1,20% (percentuale massima applicabile) del valore nominale della fideiussione per *durate superiori a 18 mesi* e all'1,50% (percentuale massima applicabile) del valore nominale della fideiussione per *durate inferiori a 18 mesi*. L'importo delle spese di istruttoria deve essere riconosciuto tramite bonifico diretto a favore del Confidi in un'unica soluzione in via anticipata al momento del rilascio della fideiussione

2) Commissione di gestione. Il Cliente deve riconoscere al Confidi una commissione di gestione annua a copertura delle spese amministrative per la gestione nel continuo della fideiussione. Tale commissione è pari allo 0,10% annuo del valore nominale della fideiussione per il numero di anni di durata della medesima e deve essere corrisposta tramite bonifico diretto a favore del Confidi in un'unica soluzione in via anticipata al momento del rilascio della fideiussione

3) Commissione per la prestazione della fideiussione. Il Cliente deve riconoscere al Confidi una commissione per la remunerazione del rischio di perdita al quale il Confidi stesso si espone nel rilasciare la fideiussione. Tale commissione è commisurata al rischio effettivamente assunto dal Confidi e deve essere corrisposta dal Cliente tramite bonifico diretto a favore del Confidi in un'unica soluzione in via anticipata al momento del rilascio della fideiussione. La commissione in parola viene determinata in percentuale sul valore nominale della fideiussione per il numero di anni di durata della medesima e varia a seconda del grado di rischiosità attribuito dal Confidi al cliente richiedente attraverso la determinazione della probabilità di inadempimento del richiedente secondo la metodologia di calcolo utilizzata dal Fondo Centrale di Garanzia come evidenziato nella tabella sotto riportata.

	Commissione annua massima
Fideiussione a prima richiesta	2,40% annuo sull'importo del finanziamento nominale per il numero di anni di durata

6) Interessi di mora su crediti per cassa. Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi), il cliente deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa. La predetta remunerazione (interessi di mora) viene determinata con riferimento all'ammontare del credito rimborsato dal Confidi ai soggetti fornitori di energia elettrica/gas, ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal Cliente da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

7) Spese di recupero dei crediti per cassa. Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi), le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa verso il cliente debitore vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.

Sezione III BIS- RICONOSCIMENTO DELLE SPESE E DELLE COMMISSIONI AL CONFIDI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE

Gli importi delle spese di istruttoria, della commissione di gestione e della commissione per la prestazione della fideiussione devono essere riconosciuti tramite bonifico diretto a favore del Confidi in un'unica soluzione in via anticipata al momento del rilascio della fideiussione

Le predette spese e commissioni non vengono restituite al Cliente a seguito dell'estinzione anticipata – anche parziale - della fideiussione rispetto alla sua durata originaria.

Sezione IV - CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE DA PARTE DEL CONFIDI

Recesso: Il Cliente ha diritto di recedere o di estinguere anticipatamente il contratto di fideiussione previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dal soggetto beneficiario. In tali casi non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal Cliente a Confidi Centro Nord Soc. Coop. per le spese di istruttoria e a titolo di commissione per il rilascio della fideiussione.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: Il Confidi è definitivamente liberato dalle obbligazioni assunte con il rilascio della fideiussione alla naturale scadenza della medesima oppure al momento dell'eventuale chiusura anticipata previo rilascio di un atto liberatorio da parte del soggetto beneficiario. In caso di inadempimento del Cliente e a seguito dell'eventuale escussione della fideiussione rilasciata dal Confidi da parte del soggetto beneficiario il rapporto fideiussorio si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso il Cliente.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della fideiussione (che determina la trasformazione del credito di firma in credito per cassa): Il credito per cassa di Confidi Centro Nord Soc. Coop. verso il cliente debitore - che può sorgere a seguito della escussione della fideiussione rilasciata da Confidi Centro Nord Soc. Coop. da parte del soggetto beneficiario in caso di inadempimento del predetto cliente - si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal cliente debitore unitamente ai relativi interessi di mora e alle spese legali.

Modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche praticate: Il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per la fideiussione rilasciata nel rispetto della disciplina dettata dalla vigente normativa in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D.Lgs 385/93.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il Cliente può presentare un reclamo al Confidi, per lettera raccomandata A/R indirizzata a Confidi Centro Nord Soc. Coop. – Via B. Festaz, 79 – 11100 Aosta (AO), fax: 0165 43301, o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: reclami@confidicentronord.it o posta elettronica certificata: reclami@pec.confidicentronord.it. Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.

Le comunicazioni periodiche e qualunque altra comunicazione al cliente vengono trasmesse gratuitamente dal Confidi al Cliente stesso in forma cartacea o in forma elettronica all'indirizzo indicato dallo stesso. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata previa comunicazione al Confidi e si impegna a comunicare eventuali variazioni dei predetti indirizzi.

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario

Soggetto beneficiario – E' il soggetto in favore del quale il Confidi rilascia la fideiussione

Definizione PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

Fideiussione prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta di un Cliente, verso un soggetto beneficiario per garantire l'adempimento da parte del cliente stesso di un'obbligazione verso il predetto soggetto beneficiario

Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.

Credito di firma: la fideiussione prestata dal Confidi, su richiesta del cliente, con il quale il Confidi stesso si impegna a far fronte a eventuali inadempimenti delle obbligazioni assunte dal cliente verso il soggetto beneficiario garantito

Fondo Centrale di Garanzia (FCG): indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni (www.fondodigaranzia.it).

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Data

per CONFIDI CENTRO NORD SOC.COOP.